

**Civile Sent. Sez. 1 Num. 16123 Anno 2019**

**Presidente: DIDONE ANTONIO**

**Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO**

**Data pubblicazione: 14/06/2019**

L'altra osservazione si condensa nel rilievo che, nella prescrizione presuntiva, la dimensione del tempo non viene in considerazione in quanto (assai) più breve di quella che è propria della prescrizione ordinaria, secondo quanto è invece coerente con la tesi che accomuna la natura delle due figure: con una prospettiva, invero, in cui una così forte differenza dell'elemento tempo potrebbe anche apparire priva di giustificazione oggettiva (anche per la misura della contrazione che risulta apportata).

Viene piuttosto in considerazione come dimensione sufficientemente lunga per far ragionevolmente ritenere che - se nel trascorrere di quel dato periodo di tempo il tipo di creditore, che è specificamente preso in considerazione dalla normativa in discorso (artt. 2954, 2955 2956 cod. civ.), non ha ancora formulato richieste formali di pagamento o di messa in mora - è perché, presumibilmente, egli ha già ricevuto il pagamento che gli spettava.

Detto questo, è appena il caso di aggiungere che non contrasta con il complesso dei rilievi sin qui svolti la constatazione che pure la prescrizione presuntiva è suscettibile di essere «interrotta», ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. (sul punto cfr. Cass., 12 giugno 2012, n. 9509). In effetti, il sopravvenire di una specifica richiesta di pagamento da parte del creditore rende (per sé) ragionevole ipotizzare che - sino a quel momento, almeno - egli non ha ancora ricevuto il pagamento di quanto dovutogli.

A.

14.- In base alle considerazioni esposte è possibile enunciare il seguente principio di diritto: «le prescrizioni presuntive di cui agli artt. 2954 ss. cod. civ. sono fenomeni di natura probatoria, sostanziandosi in presunzioni di "avvenuto pagamento"; non dà perciò luogo a prescrizione presuntiva la fattispecie in cui una frazione del tempo stabilito dalla norma di legge fondante la stessa sia decorsa dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, pur se prima che il creditore abbia presentato domanda di insinuazione nel relativo passivo».

15.- Il secondo motivo di ricorso viene sostanzialmente ad articolarsi in tre separate censure.

15.1.- La prima censura afferma che la «Corte di Appello sembra attribuire una qualche responsabilità in capo alla ricorrente per non avere utilizzato idonee forme di trasmissione delle fatture attestanti il tempo dell'invio»: «presumibilmente, la Corte di Appello pone riferimento alla spedizione a mezzo posta raccomandata con tanto di avviso di ricevimento».

«Tale forma di trasmissione» - questa la critica mossa dal ricorrente - «non è però prescritta da alcuna norma». Vale, per contro, il principio della «libertà nelle forme della spedizione», che «trova riscontro» anche «nella previsione dell'art. 2709 cod. civ.».

15.2.- La seconda censura fa riferimento all'esibizione delle scritture contabili della società fallita, a suo tempo domandata dal ricorrente, ma non secondata dalla Corte di Appello, che ebbe a rilevare il carattere «esplorativo» della richiesta.

In realtà, tale richiesta non era affatto esplorativa - puntualizza il ricorrente -, in quanto «dichiaratamente finalizzata a verificare la contabilità delle fatture emesse dalla ricorrente, con ogni conseguenza in punto dell'eccepita prescrizione presuntiva».

15.3.- L'ultima censura assume che la «Corte di Appello non ha esposto alcuna motivazione al fine di respingere la richiesta di

✱.

deferimento del giuramento decisorio come formulata dalla dottoressa Ruschioni nella propria memoria istruttoria». A tale assunto il ricorrente fa poi seguire il testo della richiamata memoria (nel cui contesto viene riportato, tra le altre cose, pure il tenore testuale del giuramento di cui venne chiesto fosse deferito al curatore: «Giuro e giurando affermo che il credito di € 9.628,00 vantato nel presente giudizio dalla dott. Ruschioni non è stato pagato ovvero giuro e giurando affermo che lo stesso è stato pagato»).

16.- Il Collegio non ritiene di potere condividere nessuna delle censure svolte dal ricorrente nel contesto del secondo motivo di ricorso.

La prima non coglie, in effetti, la *ratio decidendi* della decisione della Corte territoriale. Che risulta senz'altro focalizzata nella constatazione della mancanza di data certa delle fatture presentate dal ricorrente a prova dell'avvenuta interruzione della prescrizione presuntiva. D'altronde, è orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte che le scritture private – fatture ricomprese – debbano essere munite di data certa, per poter essere opposte al curatore fallimentare (cfr., da ultimo, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1389).

Quanto poi alla seconda censura, va segnalato che l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte ritiene apprezzamento di mero fatto quello attinente al carattere esplorativo di una richiesta di esibizione documentale e, in quanto tale, non sindacabile in sede di legittimità (Cass. 21 febbraio 2017, n. 4504).

Riguardo all'ultima delle censure mosse è rilievo dirimente quello per cui, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, al curatore - in quanto terzo rispetto al fallito e privo della capacità di disporre del diritto controverso, non può essere deferito il giuramento decisorio con riferimento a vicende solutorie attinenti all'obbligazione (credito professionale) dedotta in giudizio (cfr., da ultimo, Cass., 3 agosto 2017, n. 19418).

✱.

Il secondo motivo di ricorso non merita, in conclusione, di essere accolto.

17.- Con il terzo motivo, il ricorrente censura la pronuncia della Corte di Appello là dove questa ha ritenuto inammissibile la produzione di documenti, probatori dell'avvenuta interruzione del termine di prescrizione in corso, in quanto prodotti solo in grado di appello (trattasi di solleciti di pagamento inviati dall'Azienda sanitaria).

Secondo la Corte territoriale, «per i procedimenti instaurati dopo il 30 aprile 1995», «l'eventuale indispensabilità dei documenti in tanto può essere valutata in quanto si tratti di documenti nuovi, nel senso che la loro ammissione non sia stata richiesta in precedenza e comunque non si sia verificata la decadenza di cui all'art. 184 cod. proc. civ.». Contestando questa ricostruzione, il ricorrente afferma l'estraneità alla fattispecie della normativa dell'art. 184 e la soggezione della stessa alla norma dell'art. 345 cod. proc. civ., «che non appare minimamente considerato dalla Corte di merito».

Precisa, altresì, che nella specie trova applicazione la versione dell'art. 345 cod. proc. civ. anteriore all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ammetteva senz'altro la produzione di nuovi documenti con l'atto di appello.

18.- Il motivo merita di essere accolto.

Nella specie, il procedimento di primo grado è stato definito con sentenza depositata in data 27 maggio 2009 e quindi prima dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, come fissata alla data del 4 luglio 2009 (per la rilevazione che, ai fini in discorso, non è da ritenere «pendente» solo il procedimento a quel tempo definito da sentenza già depositata v. Cass., 20 agosto 2018, n. 20793).

Nel regime applicabile al relativo procedimento di appello, la facoltà di produrre nuovi documenti, se deve ritenersi concentrata e limitata alla fase iniziale del procedimento, non risulta incontrare le

decadenze di cui all'allora vigente disposizione dell'art. 184 cod. proc. civ. (Cass., 10 giugno 2011, n. 12731).

19.- In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, inammissibili i primi due motivi. Di conseguenza, va cassata la sentenza impugnata con riferimento alla materia fatta oggetto del terzo motivo e la controversia rinviata, in proposito, alla Corte di Appello di Ancona, che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, inammissibili il primo e il secondo. Cassa, per quanto di ragione, la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Ancona che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, addì 8 maggio 2019.